

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 27

**Legge regionale collegata
alla legge regionale di stabilità 2016¹**

Art. 1 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni non trova applicazione con riguardo agli enti pubblici ad ordinamento regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tali enti applicano la disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente competente, secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono.

Art. 2 (Scioglimento di Pensplan MED)

1. La Società Pensplan Centrum S.p.A. è autorizzata allo scioglimento di Pensplan MED.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il patrimonio di Pensplan MED è devoluto alla società Pensplan Centrum S.p.A.

¹ In B.U. 16 dicembre 2015, n. 50 – Numero Straordinario n. 2.

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali) e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²

b) *(omissis)*³

c) *(omissis)*⁴

d) *(omissis)*⁵

2. La modifica recata dal comma 1, lettera b), non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1), lettera d), non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e successive modificazioni. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

² Modifica il comma 1 dell’art. 42, della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

³ Sostituisce il primo periodo del comma 1 dell’art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁴ Sostituisce il primo periodo del comma 2 dell’art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁵ Sostituisce il primo periodo del comma 4 dell’art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”) e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁶

Art. 5 (Piano di miglioramento)

1. La Giunta regionale adotta un piano di miglioramento di durata almeno triennale, elaborato ed eventualmente integrato in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), che individua iniziative per l'amministrazione digitale e azioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei processi, al fine di attuare un processo di modernizzazione improntato all'aumento di efficienza e di economicità.

2. Il piano individua altresì misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, in aggiunta alle misure di contenimento previste dalla legislazione regionale, idonee ad assicurare anche il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale.

3. Anche sulla base degli interventi e delle azioni determinate ai sensi dei precedenti commi, il piano definisce la programmazione del fabbisogno personale.

⁶ Abroga il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 6 (Modificazioni della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁷
2. *(omissis)*⁸
3. *(omissis)*⁹
4. *(omissis)*¹⁰
5. *(omissis)*¹¹
6. *(omissis)*¹²

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁸ Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁰ Modifica il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹¹ Sopprime la parola "folgt" nel testo tedesco del comma 1, lettera a), dell'art. 17 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹² Modifica la rubrica dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.
